

COOPERATIVA EDIFICATRICE SEMPRE UNITI

Società cooperativa

Via Enrico Cialdini 107 - 20161 MILANO

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano n.7379 REA 10573 - Iscritta presso l'Albo delle Cooperative a

Mutualità prevalente n. A101875 Cat. Edilizie di Abitazione

Costituita il giorno 11 Giugno 1907, con atto del Dr. Maga Alberto, registrata al Tribunale

di Milano il giorno 15 Giugno 1907, con durata sino al 31 Dicembre 2100.

REGOLAMENTO DEI PRESTITI SOCIALI

REGOLAMENTO QUADRO PRESTITI SOCIALI

(in vigore dal 29 maggio 2023)

Sommario

REGOLAMENTO DEI PRESTITI SOCIALI

Art.1 - Definizione dei prestiti sociali e relativa regolamentazione da parte degli organi sociali	2
Art.2 - Condizioni per il deposito di denaro presso la cooperativa	3
Art.3 - Importo massimo dei prestiti sociali	4
Art.4 - Apertura dei conti	4
Art. 5 - Operazioni sui conti	5
Art.6 - Disponibilità delle somme depositate	5
Art.7 - Interessi sulle somme depositate	6
Art.8 - Documentazione delle operazioni eseguite sui conti	6
Art.9 - Fogli informativi analitici	7
Art.10 - Estinzione del conto	7
Art.11 - Recesso o decesso del socio intestatario di conti	7
Art.12 - Compensazione	8
Art. 13 - Foro competente	8

REGOLAMENTO QUADRO PRESTITI SOCIALI

Art.1 - Oggetto e finalità	9
Art.2 - Ambito di applicazione del Regolamento Quadro	9
Art.3 - Obblighi informativi	9
Art.4 - Indici di attenzione	10
Art. 5 - Modalità di controllo degli indici di attenzione	10
Art.6 - Cooperative prive di Organo di Controllo	11
Art.7 - Sanzioni	11
Art.8 - Formazione	11
Art.9 - Adozione del Regolamento Quadro da parte delle Cooperative	

Art. 1 - Definizione dei prestiti sociali e relativa regolamentazione da parte degli organi sociali

1. In attuazione dell'art. 33 dello Statuto Sociale ed ai sensi di quanto prescritto dalle leggi, dalle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) e dalle istruzioni vincolanti della Banca d'Italia, nonché del Regolamento Quadro di Legacoop nazionale (che si allega alla presente), i depositi in denaro effettuati dai soci (e limitati ad essi) per il conseguimento dell'oggetto sociale con obbligo di rimborso per la Cooperativa sono definiti prestiti sociali e sono disciplinati dal presente Regolamento. Tali depositi non costituiscono raccolta del risparmio tra il pubblico ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e sono disciplinati dalle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia in materia di raccolta del risparmio da parte dei soggetti diversi dalle banche, nonché dalle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.). È pertanto tassativamente esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico. Secondo quanto previsto dalla Legge e dalla normativa in materia, l'ammontare complessivo del prestito sociale non può eccedere il limite del triplo dell'ammontare del patrimonio secondo i criteri stabiliti dalle istruzioni della Banca d'Italia. Tale limite può essere elevato al quintuplo di tale ammontare qualora il complesso del prestito sociale sia assistito, in misura almeno pari al 30 per cento, dalle garanzie previste dalla sopraccitata normativa.
2. Il prestito dei soci deve essere impiegato ai fini prescritti dall'art. 33 dello Statuto. La nota integrativa al bilancio deve ogni anno evidenziare almeno: a) l'ammontare della raccolta presso soci in essere alla data di riferimento, anche in rapporto al patrimonio della società; b) qualora la società raccolga presso soci per ammontare superiore a tre volte il patrimonio, l'indicazione del garante (soggetto vigilato o schema di garanzia) e del tipo di garanzia, nonché il valore di mercato aggiornato delle garanzie reali finanziarie; c) ove non sia redatto il bilancio consolidato, un prospetto illustrativo del valore del patrimonio rettificato degli effetti di operazioni con società partecipate; d) un indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, ossia: $(Pat + Dm/I) / AI$, accompagnato dalla seguente dicitura: "Un indice di struttura finanziaria < 1 evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio finanziario dovuto alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della società" ed eventualmente da altri indici che integrino la rappresentazione della struttura finanziaria.
3. I prestiti direttamente collegati alla realizzazione di specifici programmi o alla fruizione di specifici servizi sono disciplinati da un apposito Regolamento che ne definisce modalità, condizioni e termini di realizzazione o di fruizione.
4. Non sono prestiti sociali i depositi vincolati versati dai soci assegnatari o fruitori di particolari servizi e prestazioni la cui restituzione possa avvenire soltanto alla conclusione del rapporto instaurato con la Cooperativa. Tali depositi sono disciplinati dal Regolamento relativo al servizio o all'attività ai quali sono collegati o dal contratto che disciplina il rapporto instaurato fra la Cooperativa ed il socio.
5. La cooperativa si impegna a non svolgere nessuna attività che possa configurarsi quale esercizio attivo del credito. Gli amministratori evidenziano inoltre nella relazione al bilancio, o in atti equipollenti, anche nell'ambito della illustrazione dei criteri seguiti per il conseguimento dello scopo mutualistico, la gestione della raccolta del prestito.
6. La Cooperativa si impegna a garantire: a) la verifica dell'attuazione del presente regolamento, ed in particolare la verifica del costante rispetto ed il monitoraggio dei limiti di cui al presente articolo e dell'articolo 3; b) periodiche verifiche del rispetto dei vincoli sugli impieghi della liquidità di cui al presente articolo e agli articoli 6 e 10; c) la verifica degli indici di attenzione di cui all'art. 4 del Regolamento Quadro LegaCoop. In presenza degli indici di attenzione previsti dall'art. 4 del Regolamento Quadro LegaCoop, il Consiglio di Amministrazione deve adottare le misure previste dall'art. 5 del Regolamento Quadro medesimo.
7. I controlli sul prestito sociale e sul rispetto del presente Regolamento vengono svolti dal Collegio Sindacale e, laddove presente, anche dalla società di revisione. Il Collegio Sindacale, anche sulla base delle informazioni trasmesse dal Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 3 e 5 del Regolamento Quadro LegaCoop, nell'ambito della propria attività, effettua almeno trimestralmente le necessarie verifiche, e, fatte salve le ipotesi

di intervento di cui al successivo comma 8, presenta semestralmente al medesimo Consiglio di Amministrazione una relazione sui risultati dei controlli effettuati, con eventuali sollecitazioni ad adottare i necessari correttivi in presenza di situazioni di criticità.

La società di revisione, laddove eserciti l'attività di certificazione prevista dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59, svolge in materia di prestito sociale controlli autonomi. Verifica la relazione semestrale trasmessa dal Collegio Sindacale e redige un proprio elaborato nel quale indica eventuali infrazioni al Regolamento e i correttivi consigliati.

8. L'inottemperanza alle prescrizioni inerenti la raccolta limitata ai soli soci, alla tassativa esclusione della raccolta di risparmio tra il pubblico, al rispetto dei limiti patrimoniali, all'obbligo di stipulazione del contratto dei prestiti sociali, al divieto di superamento dell'importo massimo depositabile da ciascun socio fissato dal presente regolamento o di quello inferiore fissato dal Consiglio di Amministrazione, al mantenimento di una quota del prestito, pari almeno al 30% della raccolta, in liquidità o in attività prontamente liquidabili, al divieto di immobilizzazione in attrezzature, impianti, partecipazioni in società non quotate su mercati regolamentati e immobili di una quota del prestito raccolto tra i soci superiore al 30%, alla verifica dei vari limiti e condizioni per la raccolta del prestito e degli indici di attenzione, con la eventuale adozione di misure correttive, agli obblighi informativi ed alle comunicazioni al socio prestatore, determina, in ogni caso e secondo le modalità del presente articolo, l'intervento del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale, qualora nella propria attività di controllo, rilevi significative violazioni o il verificarsi degli indici di attenzione inerenti le prescrizioni sopra indicate, ne riferisce prontamente e per iscritto al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione, nei successivi 30 giorni provvede ad attivare le misure necessarie a rimuovere le violazioni o le fattispecie rappresentate dagli indici di attenzione, informandone prontamente il Collegio Sindacale, ovvero a comunicare i motivi per i quali ha deciso di non intervenire.

Qualora l'Organo di Controllo valuti non idonei i contenuti del Piano o le misure di rientro adottate dall'organo di amministrazione, è possibile sottoporre i relativi casi di disparità di giudizio alla valutazione di una società di revisione, allo scopo di identificare le decisioni più coerenti da assumere in presenza degli indici di attenzione. La società di revisione sarà selezionata da LegaCoop nazionale ai sensi del Regolamento Quadro. Qualora il precedente termine di 30 giorni sia decorso infruttuosamente ovvero non sia stata attivata la società di revisione secondo il comma precedente, il Collegio sindacale deve procedere secondo i criteri e le procedure previste dall'articolo 5 del "Regolamento Quadro Legacoop del Prestito Sociale".

I membri del Consiglio di Amministrazione di nuova elezione sono tenuti a seguire il percorso formativo in materia di prestito sociale e di bilancio che la Cooperativa deve mettere a loro disposizione. Il CdA certifica l'avvenuta formazione con specifica delibera.

Nel caso di violazioni gravi o reiterate, il Collegio Sindacale deve convocare l'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2406 c.c..

I membri del Consiglio di Amministrazione di nuova elezione sono tenuti a seguire il percorso formativo in materia di prestito sociale e di bilancio che la Cooperativa deve mettere a loro disposizione. Il CdA certifica l'avvenuta formazione con specifica delibera.

Art. 2 - Condizioni per il deposito di denaro presso la cooperativa

1. La Cooperativa può non accettare somme in deposito qualora siano stati raggiunti i limiti patrimoniali previsti dalle disposizioni che danno attuazione all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 1 Settembre 1993, n. 385.
2. La Cooperativa restituirà i depositi che, alla chiusura dell'esercizio, eccedano i limiti di cui al comma precedente, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, con priorità per gli interessi maturati nel corso dell'anno precedente e rispetto ai depositi, per i depositi a vista rispetto a quelli vincolati e, per questi ultimi con priorità per i depositi con vincolo di minore durata.
3. La Cooperativa garantisce la massima riservatezza sui dati relativi ai prestiti sociali ed alle operazioni sugli stessi

effettuate, restando esclusa ogni informazione a terzi.

Art. 3 - Importo massimo dei prestiti sociali

1. I depositi effettuati da ciascun socio a titolo di prestito sociale non possono complessivamente superare l'importo massimo in vigore stabilito dalla Legge per l'applicazione delle agevolazioni fiscali relative ai prestiti sociali.
2. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire un importo massimo inferiore a quello in vigore ai sensi del comma precedente, disponendone successive modifiche, sia in diminuzione sia in aumento, purché entro il limite di cui allo stesso comma; l'importo massimo può essere differenziato per i prestiti ordinari e per quelli vincolati. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, prevedere remunerazioni diversificate per vincoli temporali ed importi.

Qualora l'importo massimo venga diminuito, sui conti che presentino depositi di importo superiore possono essere effettuati solo prelevamenti fino a quando il deposito non sia divenuto di importo inferiore al nuovo limite.

L'importo o gli importi massimi in vigore sono indicati nel foglio informativo analitico affisso nella sede della Cooperativa; le variazioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione sono portate a conoscenza dei soci intestatari di conti di risparmio cooperativo mediante lettera semplice inviata all'ultimo domicilio reso noto alla Cooperativa.

I depositi, anche se suddivisi fra più conti, che abbiano raggiunto l'importo massimo in vigore ai sensi dei commi precedenti non possono essere ulteriormente aumentati. Qualora l'accredito degli interessi maturati nel corso dell'anno produca il superamento dell'importo massimo di cui al comma 1, gli interessi eccedenti lo stesso importo sono considerati infruttiferi e sono rimborsati al socio. Qualora l'accredito degli interessi maturati comporti il superamento del limite stabilito dal Consiglio di Amministrazione e non anche quello di cui al comma 1, gli interessi sono capitalizzati e quelli eccedenti possono essere prelevati dal socio anche solo in parte.

Nessun versamento può, tuttavia, essere effettuato fino a quando i prelevamenti non abbiano diminuito le somme complessivamente depositate al di sotto dell'importo massimo in vigore.

Art. 4 - Apertura dei conti

1. In presenza delle condizioni di cui all'articolo 2 ed entro l'importo massimo in vigore ai sensi dell'art. 3, ciascun socio che contribuisce al perseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale può richiedere l'apertura di un conto presso cui effettuare il versamento del denaro che intende concedere in prestito alla Cooperativa. La Cooperativa può accettare prestito sociale solo da persone fisiche iscritte nel libro soci e che contribuiscono al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale. All'atto della conclusione del contratto di prestito, il socio deve rilasciare, per iscritto e in duplice originale, dichiarazione di specifica accettazione delle norme e condizioni che lo regolano, predisposte dalla Cooperativa. Un originale della dichiarazione deve essere consegnato al socio unitamente al foglio informativo analitico. Il contratto può essere concluso anche telematicamente.
2. I conti sono nominativi ed intestati al socio che ne ha richiesto l'apertura.
3. Le operazioni di versamento e di prelevamento di denaro dai conti potranno anche essere effettuate da soggetti muniti di delega scritta rilasciata dal socio prestatore, i quali, al momento del prelevamento o del versamento, dovranno esibire la copia della relativa carta di identità in corso di validità unitamente alla propria. Per ciascuna persona delegabile ad operare, il socio intestatario deve preventivamente presentare apposita richiesta sul modulo predisposto dalla Cooperativa.

La delega può essere revocata con comunicazione scritta del socio intestatario inviata o consegnata alla cooperativa e si estingue automaticamente con il decesso del socio stesso, con effetto dalla data in cui tale decesso sia noto alla Cooperativa. Il socio prestatore o il suo delegato dovrà rilasciare quietanza per i prelevamenti effettuati.

4. Il deposito minimo iniziale per l'apertura di ciascun conto è stabilito e periodicamente aggiornato dal Consiglio di Amministrazione.

5. Per l'apertura del conto il socio deve sottoscrivere il contratto che disciplina il conto e depositare la propria firma. Il socio intestatario deve essere munito di un documento di riconoscimento non scaduto e del codice fiscale.
6. Il socio intestatario è tenuto ad informare la Cooperativa di ogni variazione riguardante il proprio domicilio.
7. In assenza di tale informazione, tutte le comunicazioni della Cooperativa al socio si intenderanno per ricevute se dirette all'ultimo domicilio reso noto.
8. All'atto dell'apertura del conto viene rilasciata al socio intestatario una scheda nominativa di prestito sociale (anche in formato elettronico) con il numero progressivo attribuito al conto. Le operazioni relative al prestito – che avvengono esclusivamente nei locali e negli orari stabiliti dalla cooperativa – devono essere annotate e firmate sulla scheda dal personale autorizzato dalla cooperativa stessa. E' vietato a chiunque altro apporvi annotazioni, farvi cancellature, abrasioni, correzioni o aggiunte, che saranno considerate nulle ad ogni effetto.
9. Al socio intestatario viene, altresì consegnata copia del contratto sottoscritto e copia del foglio informativo analitico relativo alle condizioni economiche in vigore alla data di apertura del conto.
10. Al Consiglio di amministrazione è data la facoltà di deliberare l'addebito ai soci prestatori di spese per la tenuta della contabilità dei conti e dette spese sono comunicate nel foglio analitico.
11. Le successive modifiche al Regolamento ed alle condizioni economiche, esclusi i tassi di interesse e l'importo massimo dei depositi, sono comunicate ai soci intestatari dei conti mediante affissione del nuovo Regolamento e del foglio informativo analitico aggiornato presso la sede della Cooperativa e pubblicazione sul sito web della Società; entrambi i documenti devono riportare in calce alla copertina o alla prima pagina la data di aggiornamento e la decorrenza degli effetti delle modifiche apportate.

Art. 5 - Operazioni sui conti

1. I depositi ed i prelievi sui conti devono essere effettuati presso i locali e sedi della Cooperativa.
2. I depositi possono essere effettuati in contanti sino ad un massimo consentito dalla legge oppure con il versamento di assegni circolari o bancari oppure tramite bonifico bancario; le somme sono fruttifere a partire dal giorno successivo a quello del deposito.
3. Per i conti vincolati per un determinato periodo di tempo, le operazioni di prelievo possono essere effettuate alle condizioni e nei limiti stabiliti dal successivo articolo 6.
4. Il socio intestatario del conto che sia anche prenotatario o assegnatario di un alloggio o che comunque usufruisca di attività o servizi prestati dalla Cooperativa può autorizzare la medesima a prelevare dal conto gli importi di cui sia debitore per i corrispettivi dovuti. Tutte le operazioni effettuate su ciascun conto sono annotate dalla Cooperativa sulla relativa scheda e sono accompagnate dalla firma del dipendente incaricato. La Cooperativa può prevedere modalità alternative, anche telematiche, di effettuazione delle operazioni. Gli interessi maturati al termine dell'anno solare e le relative ritenute fiscali sono annotati sulla scheda in occasione della prima operazione effettuata dal socio intestatario a partire dal 16 gennaio dell'anno successivo.
5. Il socio intestatario non può riportare sulla scheda alcuna iscrizione o annotazione.

Art. 6 - Disponibilità delle somme depositate

1. I prestiti sociali possono essere ordinari o vincolati per periodi di tempo predeterminati.
2. Per i prestiti liberi da vincoli temporali il socio, con un preavviso di almeno 48 ore, può richiedere rimborsi totali o parziali, che la Cooperativa ha la facoltà di rimborsare anche all'atto della richiesta. Per richieste di rimborsi pari o superiori a 10.000,00 euro, la Cooperativa avrà invece la facoltà di rimborsare il socio secondo le tempistiche necessarie per ottenere lo svincolo di strumenti finanziari e/o assicurativi in cui i prestiti sociali sono stati investiti. Anche a tal fine, un ammontare pari almeno al 30% dei fondi derivanti dalla raccolta del prestito da soci dovrà essere sempre mantenuta liquida o in attività prontamente liquidabili.
3. Ai prestiti sociali vincolati corrispondono conti i cui depositi possono essere prelevati dal giorno successivo a quello di scadenza del vincolo concordato con la Cooperativa, con le modalità indicate al comma precedente; il vincolo, riportato sul conto e sul libretto, può variare da tre mesi a quindici anni ed è rinnovabile alla scadenza per un

periodo anche diverso da quello del vincolo precedente.

4. I conti vincolati non possono essere aperti per importi inferiori all'importo minimo stabilito e periodicamente aggiornato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 - Interessi sulle somme depositate

1. I prestiti sociali ordinari e vincolati fruttano, dalla valuta riconosciuta a ciascun deposito sino al prelevamento, l'interesse calcolato al tasso in vigore al momento dell'apertura del conto o, con la relativa decorrenza, a quello diverso successivamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Sul prestito effettuato dal socio persona fisica viene corrisposto un tasso di remunerazione che non può in ogni caso superare la misura massima fissata dalla Legge (per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali in capo al socio persona fisica).
2. Per il calcolo degli interessi maturati, ai depositi viene attribuita la valuta del giorno del deposito, ai prelevamenti la valuta del giorno di esecuzione dell'operazione ed ai prelevamenti della Cooperativa per corrispettivi dovuti dai soci intestatari il giorno di scadenza del debito; gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile e sono accreditati sul conto con la valuta del 1° gennaio dell'anno successivo a quello al quale si riferiscono.
3. Per i conti vincolati le misure dei tassi fissi o variabili saranno stabilite di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione prima della loro apertura.
4. I tassi di interesse in vigore alla data di apertura del conto sono riprodotti nel contratto sottoscritto dal socio intestatario.
5. Le modifiche deliberate dal Consiglio di Amministrazione ai tassi di interesse applicati ai prestiti sociali e le relative decorrenze, nonché i prezzi ed altre condizioni sono comunicate ai soci intestatari dei conti all'ultimo domicilio degli stessi, mediante affissione negli appositi spazi predisposti nei singoli caseggiati, oltre che nella sede Sociale.
6. Qualora le modifiche deliberate riducano i tassi precedentemente in vigore, il socio intestatario di un conto ha diritto, con un preavviso di 15 giorni, di recedere dal contratto, senza penalità, richiedendo, per iscritto o recandosi presso la Cooperativa, la chiusura del conto entro 15 giorni dall'affissione del foglio informativo.
7. Se per effetto dell'accreditamento degli interessi il prestito supera il limite di cui all'art. 3, l'eccedenza cessa di produrre interessi e viene rimborsata al socio con rimessa di un assegno bancario o con bonifico bancario.

Art. 8 - Documentazione delle operazioni eseguite sui conti

1. La Cooperativa deve inviare a ciascun socio intestatario di conti per lettera semplice, entro il mese di febbraio di ciascun anno ed alla scadenza del contratto, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto contenente ogni elemento necessario per la comprensione del rapporto medesimo, l'elenco delle operazioni effettuate sul conto nel corso dell'anno precedente, ivi compresi gli interessi maturati e le ritenute effettuate sugli stessi, nonché un prospetto che indichi i limiti, le modalità e i tempi del rimborso in caso di attivazione delle garanzie di cui all'art. 1.
2. Il socio intestatario di un conto ha diritto di richiedere, versando contestualmente alla Cooperativa il rimborso spese indicato nel foglio analitico illustrativo delle condizioni economiche in vigore, informazioni su singole operazioni o su gruppi di operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni; le informazioni richieste devono essere fornite, per iscritto, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
3. Nella comunicazione annuale, inoltre, il consiglio di amministrazione illustra ai soci cooperatori: i risultati dell'attività di vigilanza svolta dal Collegio Sindacale, con particolare riferimento al rispetto delle norme di legge in materia di prestito da soci, dei limiti di cui agli articoli 1 e 3, e delle altre norme del presente Regolamento; l'andamento della Cooperativa come risulta dal bilancio e dai programmi di investimento; le informazioni previste dall'art. 3, commi 2 e 3, del Regolamento Quadro di Legacoop.

Art. 9 - Fogli informativi analitici

1. I tassi di interesse, le spese e le altre condizioni economiche applicate dal Consiglio di Amministrazione della

Cooperativa ai prestiti sociali sono analiticamente esposti in un foglio informativo che deve restare affisso presso la sede della Cooperativa e consegnato al socio all'atto dell'apertura del conto.

2. La Cooperativa si riserva la possibilità di variare, in senso sfavorevole al socio, le condizioni economiche riguardanti i tassi di interesse, prezzi ed altre condizioni, che saranno comunicate all'ultimo domicilio del socio.

I fogli informativi analitici sono conservati agli atti della Cooperativa per i cinque anni successivi alla data iniziale di affissione; essi non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'articolo 1336 del Codice Civile.

3. Nei locali in cui si svolge la raccolta del prestito devono essere messi a disposizione dei soci i testi dei seguenti documenti: a) delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) n. 1058 del 19 luglio 2005 ed eventuali successive modificazioni; b) relative istruzioni della Banca d'Italia; c) il Regolamento Quadro del prestito sociale di Legacoop nazionale, comprese le delibere delle Associazioni per la determinazione del vincolo di liquidità; d) articolo 33 dello Statuto Sociale; e) il presente regolamento; f) il foglio informativo analitico; g) la comunicazione di cui all'art. 8 del presente regolamento; h) lo stralcio della nota integrativa dedicata al prestito sociale; i) un prospetto che indichi i limiti, le modalità e i tempi del rimborso in caso di attivazione delle garanzie di cui all'art. 1.

Art. 10 - Estinzione del conto

1. Il socio intestatario può richiedere in qualunque momento, per iscritto o presentando l'apposito modulo, la estinzione del conto fornendo un preavviso di almeno 48 ore; l'estinzione dei conti vincolati può essere richiesta solo dopo la scadenza del vincolo ed entro il termine ed il limite stabilito al precedente articolo 6, comma 3, per la trasformazione del prestito vincolato in prestito ordinario. Anche a tal fine, un ammontare pari almeno al 30% dei fondi derivanti dalla raccolta del prestito da soci dovrà essere sempre mantenuta liquida o in attività prontamente liquidabili.
2. Le somme depositate sul conto fino alla data di ricevimento o presentazione della richiesta di estinzione, ovvero, per i conti vincolati, fino alla scadenza del vincolo, sono portate a credito del socio e possono essere ritirate, unitamente alla comunicazione dell'elenco delle operazioni effettuate sul conto dell'anno in corso, a partire dal trentunesimo giorno successivo alla stessa data. Gli interessi sono liquidati nell'anno successivo.

Art. 11 - Recesso o decesso del socio intestatario di conti

1. In caso di recesso o di scioglimento del rapporto sociale o di esclusione dalla Cooperativa del socio che sia intestatario di conti, il contratto di prestito si scioglie e le somme sugli stessi depositate cessano di essere considerate prestiti sociali con effetto dalla data del recesso o esclusione e vengono portate a credito del socio con gli interessi maturati fino a tale data. Sul credito del socio non maturano ulteriori interessi.
2. Sui crediti del socio di cui al comma precedente la Cooperativa può rivalersi per debiti dallo stesso contratti.
3. Il socio receduto o espulso o escluso o gli eredi del socio defunto possono provvedere al ritiro delle somme a suo credito risultanti da prestiti ordinari, al netto di eventuali debiti di cui al comma precedente, a partire dal trentunesimo giorno successivo alla data del recesso o esclusione.
4. Qualora i crediti di cui al comma precedente riguardino, in tutto o in parte, prestiti vincolati, per l'importo ad essi corrispondente, il Consiglio di Amministrazione stabilirà la data a decorrere dalla quale lo stesso potrà essere ritirato, differendola rispetto alla data del recesso o esclusione fino ad un massimo di dodici mesi o fino alla minore durata residua del vincolo, ovvero, se differenti, dei singoli vincoli.
5. In caso di decesso del socio intestatario di conti alle somme ivi depositate si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di eredità e di diritto di famiglia. Gli eredi devono comunicare immediatamente alla Cooperativa il giorno dell'avvenuto decesso e nei loro confronti si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di successione.
6. In deroga a quanto previsto ai commi 3 e 4, Il socio escluso dalla compagine sociale per non aver contribuito al perseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale, avrà diritto di ritirare le somme a suo credito risultanti da prestiti ordinari, al netto di eventuali debiti di cui al comma 2, con le tempistiche che gli

verranno comunicate dalla Cooperativa sulla base delle proprie disponibilità finanziarie e comunque entro un arco temporale massimo di 7 anni.

Art. 12 - Compensazione

Alla Cooperativa spetta il diritto di effettuare in qualunque momento la compensazione mediante comunicazione scritta fra il debito del socio prestatore – da qualunque titolo o causa derivi – e il credito del socio stesso derivante dal prestito.

Art. 13 - Foro competente

Ogni controversia fra la Cooperativa ed i soci riguardanti i prestiti disciplinati dal presente Regolamento è devoluta alla competenza esclusiva ed inderogabile del Foro di Milano.

REGOLAMENTO QUADRO PRESTITI SOCIALI

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1.1 Oggetto del presente Regolamento Quadro è la disciplina delle modalità e delle condizioni di monitoraggio ai fini di un corretto e trasparente utilizzo dello strumento del Prestito sociale che le cooperative aderenti a Legacoop nazionale debbono recepire in considerazione della rilevanza associativa che lo stesso viene ad assumere.

1.2 Il Regolamento Quadro ha la finalità di fornire alle cooperative aderenti strumenti utili a mantenere sotto controllo il rispetto dei limiti posti dalla normativa vigente alla raccolta del prestito sociale e di prevenire l'insorgere di fattispecie che possano rappresentare un potenziale rischio per il regolare andamento dello stesso nei confronti dei soci e delle cooperative, nonché di favorire la trasparenza dei meccanismi di raccolta e gestione del prestito sociale nei confronti dei soci e dei terzi.

1.3 Alla luce delle suddette finalità si introducono obblighi informativi in capo agli organi sociali e indici di attenzione in presenza dei quali gli organi di amministrazione e di controllo delle cooperative debbono rispettare determinate procedure e assumere eventualmente interventi correttivi.

Articolo 2 – Ambito di applicazione del Regolamento Quadro

2.1 Il presente Regolamento Quadro si applica alle cooperative aderenti a Legacoop, indipendentemente dal numero di soci, che raccolgano prestito sociale in misura superiore a trecento mila euro.

2.2 Ai fini della redazione del bilancio, il prestito sociale deve essere allocato nel passivo dello stato patrimoniale alla voce D3 (debiti verso soci per finanziamenti) e la relativa entità essere annotata in nota integrativa in modo tale da essere comunque distinto da eventuali altri valori ivi allocati.

2.3 Il presente Regolamento Quadro non si applica alle cooperative in procedura di liquidazione volontaria o soggette a procedure concordatarie o concorsuali nonché alle cooperative che raccolgono risparmio nell'ambito del "Gruppo", come definito ai sensi dell'articolo 8 della deliberazione CICR n. 1058 del 19 luglio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni e alle cooperative di cui all'art. 112, comma 7, del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Articolo 3 – Obblighi informativi

3.1 L'organo di amministrazione deve fornire ai soci prestatori, almeno una volta l'anno una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto di prestito sociale, che abbia almeno il contenuto minimo previsto dall'art. 1, commi 238 e ss., della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dai relativi provvedimenti

attuativi, e da ogni informazione necessaria per garantire conoscenza e consapevolezza del rapporto medesimo.

3.2 L'organo di amministrazione, in caso di aumento del rapporto tra il valore della raccolta del prestito sociale e il patrimonio netto in misura superiore a 0,2 punti, deve altresì fornire indicazioni in merito alle motivazioni dell'eventuale decremento del patrimonio o dell'aumento del prestito sociale.

3.3 Qualora la cooperativa superi il limite previsto dall'art. 1, comma 240, lettera c. della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (raccolta di prestito sociale superiore al valore del patrimonio della cooperativa), nonché quelli stabiliti dall'art. 1, comma 240, lettera e. della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (raccolta di prestito sociale superiore al doppio del patrimonio o avente un rilievo significativo), l'organo di amministrazione avrà l'obbligo di motivare le ragioni del passaggio medesimo con l'esplicitazione delle misure adottate per regolarizzare la posizione della cooperativa nei tempi e alle condizioni previsti dalla normativa in esame.

Articolo 4- Indici di attenzione

4.1 Per indice di attenzione si intende una situazione cui la cooperativa deve tempestivamente reagire al fine di determinare azioni e misure correttive tali da superare gli scostamenti rilevati.

4.2 Al fine di consentire il monitoraggio preventivo della normale funzionalità del prestito sociale e del rispetto dei limiti posti allo stesso dalla disciplina legale e regolamentare, vengono individuati i seguenti "indici di attenzione":

- a) mancato rispetto della percentuale relativa al vincolo di liquidità dei fondi derivanti dalla raccolta del prestito sociale, la cui misura è stabilita in relazione al modello imprenditoriale e mutualistico della cooperativa e comunque in misura non inferiore al 30%;
- b) riduzione del Patrimonio netto superiore al 12% per singolo esercizio ovvero superiore al 20% nel triennio. Tale indice si manifesta qualora lo scostamento si determini anche alternativamente: **(i)** sulla base delle risultanze di un singolo bilancio di esercizio, **(ii)** quale effetto di più esercizi, le cui negatività comportino una riduzione complessiva superiore al 20%. Il tutto assumendo quale riferimento l'ultimo bilancio approvato, al momento del recepimento del presente Regolamento Quadro. Se la cooperativa ha l'obbligo di redigere il bilancio consolidato il valore del patrimonio ai fini di cui alla presente lettera è quello risultante dall'ultimo bilancio consolidato presentato in assemblea ordinaria;
- c) presenza contestuale delle seguenti fattispecie: decremento del patrimonio, aumento del prestito sociale e gestione operativa negativa della cooperativa per tre esercizi consecutivi (differenza tra valore e costi della produzione: A-B articolo 2425 c.c.).

4.3 L'indice di cui alla lettera a) del presente articolo non deve essere rilevato qualora la cooperativa debba assicurare ai soci una delle forme di garanzia previste dall'articolo 1, comma 240, lettera c), della legge 205/2017. Le modalità di determinazione della percentuale dei fondi derivanti dalla raccolta del prestito sociale da mantenere liquida sono proposte dalle Associazioni di settore di cui all'articolo 34 dello Statuto di Legacoop nazionale in relazione alle caratteristiche delle cooperative loro aderenti. In alcun modo il parametro di liquidità potrà, nelle disposizioni integrative da parte delle associazioni, essere portato ad una soglia inferiore al 30%, né potranno considerarsi nell'ambito delle disponibilità liquide i titoli in possesso della cooperativa dati in pegno. La Direzione nazionale di Legacoop verifica ed approva le proposte delle Associazioni di settore.

4.4 Fermo restando l'obbligo da parte delle cooperative di adottare gli indici di attenzione, così come indicato dal presente articolo, le Associazioni di settore di cui all'art. 34 dello statuto di Legacoop, in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze delle cooperative loro aderenti, possono altresì definire ulteriori modalità di informazione dei soci e/o un insieme di buone pratiche di monitoraggio preventivo, da proporre alle rispettive

associate, le quali potranno in ogni caso decidere se recepirle od eventualmente integrarle. Le Associazioni interessate, prima di procedere alla formale adozione delle ulteriori buone pratiche, sono tenute a darne informazione in sede di Direzione di Legacoop nazionale.

Art 5. Modalità di controllo degli indici di attenzione

5.1 Il monitoraggio sul rispetto degli Indici di attenzione è affidato in primo luogo all'Organo di amministrazione.

5.2 L'Organo di amministrazione – in caso di superamento di uno degli indici - dovrà darne notizia all'Organo di controllo facendo seguire senza indugio la adozione di un piano volto ad un rientro negli Indici entro un termine compatibile con l'entità dello scostamento (d'ora innanzi definito semplicemente il "Piano"). Il Piano dovrà prevedere termini intermedi tramite cui sia possibile verificare il suo corretto andamento.

5.3 L'Organo di amministrazione potrà – in alternativa alla formulazione del Piano - prospettare quali misure di rientro abbia già adottato.

5.4 L'Organo di Controllo vigilerà, nell'ambito dei suoi doveri definiti dall'art. 2403 c.c., che la gestione della Cooperativa non si discosti dagli Indici. Ove nell'ambito dei controlli che gli sono affidati rilevi uno scostamento dagli Indici, l'Organo di Controllo, qualora l'Organo di amministrazione non vi abbia già autonomamente provveduto, chiederà informazioni ai sensi dell'art. 2403 bis co.2 c.c. all'Organo di amministrazione, invitandolo ad illustrare il Piano di cui al precedente comma 2 o le misure predisposte.

L'Organo di Controllo valuterà l'idoneità del Piano rispetto alle finalità sue proprie e terrà monitorate le scadenze in esso contenute per accertare la progressione della sua concreta attuazione, anche ai fini dell'informativa di cui all'articolo 3.

5.5 L'Organo di Controllo darà atto di questi punti di controllo, nonché delle loro risultanze ove sussistano elementi di rilievo ai fini dell'informativa, nella propria Relazione al Bilancio d'esercizio, affinché i soci ne siano resi edotti, ferma restando la possibilità per l'Organo di Controllo di avvalersi dei poteri attribuitigli dall'art. 2406 ultimo comma c.c..

Nei casi più gravi sono in ogni caso salvi i poteri di cui all'art. 2409 c.c. o la eventuale richiesta, da parte dell'Organo di Controllo, dell'adozione di adeguati provvedimenti da parte degli Organi di Vigilanza Amministrativa previsti dal d.lgs 220 del 2002.

5.6 Qualora l'Organo di Controllo valuti non idonei i contenuti del Piano o le misure di rientro adottate dall'organo di amministrazione, è possibile sottoporre i relativi casi di disparità di giudizio alla valutazione di una società di revisione, allo scopo di identificare le decisioni più coerenti da assumere in presenza degli indici di attenzione di cui al precedente articolo 4.

La società di revisione sarà selezionata da LegaCoop nazionale - su richiesta di uno dei due organi - nell'ambito di quelle convenzionate ai sensi dell'articolo 15 della legge 59 del 1992 e sulla base di criteri generali stabiliti da una delibera della Direzione nazionale. In assenza di soluzione resta salva la possibilità di esercitare le prerogative di cui al precedente punto 5.5

Articolo 6 - Cooperative prive di Organo di controllo

6.1 Nelle cooperative che non hanno l'obbligo di istituire l'organo di controllo ai sensi dell'articolo 2543 c.c., i compiti che il presente Regolamento Quadro attribuisce al medesimo organo di controllo sono affidati ad uno o più membri dell'organo di amministrazione, a tal fine formalmente delegati ai sensi dell'articolo 2381 c.c.

Articolo 7 – Sanzioni

7.1 Qualora la condotta degli organi sociali della cooperativa violi quanto previsto dal presente

Regolamento Quadro, potranno essere applicate le sanzioni previste dall'articolo 10 dello Statuto di Legacoop Nazionale e dal relativo Regolamento.

Articolo 8 – Formazione

8.1 La cooperativa si impegna a mettere a disposizione dei membri dell'organo di Amministrazione, in particolare i membri di nuova elezione, un percorso formativo in materia di prestito sociale e di bilancio predisposto da Legacoop nelle sue varie articolazioni. Il CdA certifica l'avvenuta formazione con specifica delibera.

Art 9 - Adozione del regolamento quadro da parte delle cooperative

9.1 A seguito della emanazione da parte della Legacoop Nazionale del presente Regolamento Quadro, le Cooperative sono tenute ad aderirvi, integrando o modificando i propri regolamenti in materia di prestito sociale mediante deliberazione dell'Assemblea con le maggioranze previste dall'art. 2521 ultimo capoverso c.c.

Il recepimento da parte della cooperativa dei contenuti del Regolamento Quadro dovrà comunque avvenire entro e non oltre l'assemblea di bilancio ordinario relativo all'esercizio 2018.

Qualora la cooperativa recepisca il Regolamento Quadro in occasione dell'assemblea di bilancio relativo all'esercizio 2017, si applica il successivo comma 3 del presente articolo.

9.2 Dopo l'adozione del Regolamento Quadro, le cooperative potranno farne menzione negli atti che fissano le condizioni generali di prestito con i soci prestatori.

9.3 Qualora la normativa in materia di prestito sociale preveda modalità di controllo, monitoraggio e procedure di gestione del rischio differenti da quello previsto dall'art. 5, l'organo di amministrazione provvede a correggere il regolamento per renderlo immediatamente coerente con le disposizioni di legge da sottoporre successivamente all'approvazione da parte della prima assemblea utile.